

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 giugno 2013 — Bogusz/Frontex

(Causa F-5/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale della Frontex — Modifica delle condizioni di svolgimento dello stage previste dall'articolo 14 del RAA — Licenziamento al termine del periodo di stage — Fissazione degli obiettivi — Motivo sollevato per la prima volta all'udienza)

(2013/C 252/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polonia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Frontex (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della Frontex che infligge una sanzione al ricorrente e della decisione che pronuncia il suo licenziamento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bogusz.
- 3) Il sig. Bogusz sopporta tre quarti delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 133, 5.5.2012, pag. 29

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA

(Causa F-8/12) ⁽¹⁾

(Personale dell'AESA — Agente temporaneo — Licenziamento per insufficienza professionale — Doveri di sollecitudine — Causa estranea alle difficoltà professionali — Molestie psicologiche — Malattia — Risarcimento danni)

(2013/C 252/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv. D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

Dispositivo

- 1) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY l'importo corrispondente a nove mesi della retribuzione netta che percepiva alla vigilia del suo licenziamento.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BY.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Di Prospero/Commissione

(Causa F-12/12) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Nomina — Superamento di un concorso in seguito all'invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell'esecuzione di una sentenza — Nomina nel grado con effetto retroattivo»)

(2013/C 252/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda della ricorrente relativa alla sua collocazione nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 e domanda di risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2011, che nega alla sig.ra Di Prospero la collocazione nel grado AD 11 a decorrere dal 1° gennaio 2010, è annullata.